

A tutti gli assistiti

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DA PARTE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

*D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 5, commi 1 e 2*

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.

L'obbligo è invece già previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.

AGGIORNATE LE METODOLOGIE DI CONTROLLO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DIRETTE AL CONSUMATORE FINALE

L'Agenzia Entrate ha revisionato le metodologie di controllo predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali. Alle 96 metodologie già in essere, e oggetto di revisione, è stata aggiunta una nuova metodologia riferita all'attività di autonoleggio.

Le metodologie (che sono disponibili online all'indirizzo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/documentazione/attivita+di+controllo/metodologie+di+controllo> si propongono di:

- uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
- contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
- aumentare la proficiuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, in via telematica, entro il mese di febbraio.

La dichiarazione IVA, relativa all'anno 2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma o compresa in UNICO 2013.

Anche quest'anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale: l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro è infatti possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011 aveva inoltre precisato che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA.

OPZIONE IRAP ENTRO IL 1° MARZO 2013

Entro il prossimo 1° marzo 2013 gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria potranno scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base ai risultati di bilancio e non alle specifiche regole in vigore per le società di persone e degli imprenditori individuali.

L'opzione va esercitata con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno (provvedimento 31 marzo 2008).

L'opzione è vincolante per tre periodi d'imposta (2013/2015), al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

AGEVOLAZIONI

VEICOLI "ECOLOGICI", DAL 14 MARZO È POSSIBILE PRENOTARE I CONTRIBUTI - Comunicato Stampa 13 febbraio 2013

(Ministero dello Sviluppo Economico)

Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 gennaio 2013, è operativa l'agevolazione prevista per l'acquisto di veicoli "ecologici" (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno). Pertanto, a decorrere dal prossimo 14 marzo i rivenditori potranno prenotare i contributi (che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il triennio 2013-2015) tramite l'apposita piattaforma contenuta nel sito www.bec.mise.gov.it.

CONTRIBUTI FINO A 5MILA EURO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI "ECOLOGICI" - D.M. 11 gennaio 2013

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013)

È in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che dispone incentivi per l'acquisto di veicoli "ecologici", ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale norma riconosce infatti un contributo per l'acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo: in particolare, si deve trattare di veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 il contributo spetta nelle seguenti misure: 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km; 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km; 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA PESCA, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO - D.M. 28 dicembre 2012

(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013)

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stanZIA 300mila euro da destinare come contributi a fondo perduto agli imprenditori ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo. Possono usufruirne gli armatori di unità da pesca, con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, dotate di apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2013 all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca. La misura massima del contributo per singola unità produttiva è stata fissata a 750 euro. Si ricorda che ai sensi del Titolo IV - Capo I del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009, le imbarcazioni aventi le caratteristiche tecniche indicate sopra, devono essere dotate di apparecchiature elettroniche di bordo.

ASSICURAZIONI

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI, CAMBIANO LE COMPETENZE PER I CONTROLLI SUI “GRANDI CONTRIBUENTI” - Provvedimento 5 febbraio 2013

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 5 febbraio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Emanato il provvedimento che fa seguito alla Delibera amministrativa 27 dicembre 2012, n. 57, con la quale viene estesa la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei “grandi contribuenti” all’imposta sulle assicurazioni, al fine di consentire una più efficace azione di controllo. Ai fini dell’individuazione dei “grandi contribuenti” cioè dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro si deve fare riferimento all’art. 27, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Nei confronti degli altri contribuenti la competenza sulle attività di controllo sostanziale passa dagli uffici territoriali all’ufficio controlli, mentre gli uffici territoriali continuano a curare la liquidazione delle dichiarazioni e la gestione dei rimborsi. I nuovi criteri di attribuzione delle competenze si applicano anche al contraente, domiciliato o avente sede in Italia, obbligato a presentare la dichiarazione per assicurazioni stipulate con assicuratori esteri. Il provvedimento in esame si applica inoltre al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto (art. 18 della L. 23 febbraio 1999, n. 44).

CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI: APPROVATI DEFINITIVAMENTE I NUOVI PRINCIPI OIC 7 E 8 - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013; Comunicato Stampa 7 febbraio 2013

(OIC)

Il Consiglio di Gestione dell’Oic ha approvato la versione definitiva dei Principi contabili Oic 7 e 8, relativi rispettivamente ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas ad effetto serra. Il Principio contabile Oic 7 disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra: a) società che producono/importano energia elettrica da fonti rinnovabili; b) società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili; c) società trader. Il Principio contabile Oic 8 disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra: a) società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; b) società trader. Entrambi i principi contabili sono destinati alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: RESIDENTI ALL’ESTERO, DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA APPLICABILI ANCHE NEL 2013 - Messaggio 12 febbraio 2013, n. 2698

(Inps)

Ai sensi dell’art. 1, comma 526, della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) che ha modificato l’art. 1, comma 1324, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), nei confronti dei residenti all'estero si applicano anche nel 2013 le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir. Ai fini della detrazione, peraltro, gli interessati devono dimostrare, con idonea documentazione, che le persone alle quali il beneficio fiscale si riferisce non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro (compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato). Inoltre, le detrazioni non spettano se nel Paese di residenza si usufruisce di altri benefici fiscali connessi a carichi di famiglia. La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per il 2014 (art. 1, comma 526, della L. 24 dicembre 2012, n. 228).

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

**IRPEF, IRES: INTERMEDIARI ASSICURATIVI, SI ALLARGANO LE IPOTESI DI
ESONERO DALLA RITENUTA D'ACCONTO - Risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E**

(Agenzia delle Entrate)

In merito all'ambito applicativo dell'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esonero delle ritenute si applica alle condizioni previste per gli agenti e i mediatori anche alle provvigioni spettanti agli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro unico degli intermediari assicurativi (ex art. 109 del Codice delle Assicurazioni), se essi svolgono attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni "direttamente" all'impresa di assicurazione. Si ricorda che ai sensi del citato art. 25-bis si applica una ritenuta a titolo di acconto di Irpef o Ires a carico dei percipienti sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Per il quinto comma della norma sono esentate dalla ritenuta le provvigioni percepite, tra gli altri soggetti, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese medesime e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: GLI "ESTRATTI CATASTALI" NON DEVONO
PIÙ ESSERE ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Risoluzione 13
febbraio 2013, n. 11/E**

(Agenzia delle Entrate)

I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate; pertanto i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali", come invece previsto dall'art. 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. La norma prevede infatti l'obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" al fine di consentire l'esatta identificazione degli immobili dichiarati. Alla luce della normativa sopravvenuta, che semplifica i rapporti tra Fisco e contribuente, e in considerazione del fatto che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione possono accedere (tramite il Sistema Informatico) all'applicazione "SISTER", il citato obbligo deve ritenersi venuto meno. Si ricorda, per completezza, che il sistema "SISTER" consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali.

**IVA ALL'IMPORTAZIONE, DAL 28 MARZO OPERATIVE LE NUOVE REGOLE
SULLA RISCOSSIONE COATTIVA - Nota 1° febbraio 2013, n. 12035**

(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

In materia di Iva all'importazione, le nuove regole introdotte dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, saranno operative dal 28 marzo 2013. Lo ha precisato una Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale si ricorda che gli atti di accertamento emessi dalla medesima per il recupero di risorse proprie tradizionali e dell'Iva all'importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente; decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione degli importi richiesti, in deroga alle norme sull'iscrizione a ruolo, è affidata agli agenti della riscossione. Le modalità della procedura sono illustrate nel Provvedimento del Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 gennaio 2013, n. 3204 R.U., entrato in vigore il 28 gennaio scorso.

SOCIETÀ

**IMPRESE, L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PRENDE FORMA -
Comunicato Stampa 15 febbraio 2013**

(Governo)

Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle aziende e modifica della

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*

STUDIO COMMERCIALE
Massimo Antinozzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

disciplina relativa all'autorizzazione unica ambientale (AUA) ed agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale: è quanto prevede un provvedimento varato in via definitiva venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione unica ambientale introdotta dal D.L. n. 35 del 2012 al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le Pmi sostituisce ben sette procedure, tra le quali, ad esempio, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la documentazione previsionale di impatto acustico. L'AUA si chiede in via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive.

**IMPRESA: I REQUISITI RICHIESTI PER LO STATUS DI IMPRESA “LEGALE” -
Comunicato Stampa 4 febbraio 2013**

(Ministero dell'Interno)

Per ottenere il riconoscimento di impresa “legale” certificato da apposite stelline (da una a tre) le aziende interessate devono aver raggiunto nell'esercizio precedente un fatturato di almeno due milioni, e presentare un'istanza in via telematica. I requisiti, dettagliatamente indicati nel Regolamento approvato con la Delibera Agcom 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, sono numerosi: dichiarazione dell'imprenditore di non aver ricevuto sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la Pa; dichiarazione di non aver subito condanne né procedimenti in corso per reati di mafia; assenza di condanne in capo all'impresa per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti. Il riconoscimento dura due anni ed è rinnovabile su richiesta dell'azienda.

TRIBUTI LOCALI

**TARES, PUBBLICATI IL MODELLO DEL TIPO DI REGOLAMENTO E LE LINEE
GUIDA - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013**

(Dipartimento delle Finanze)

Pubblicato il modello-tipo di regolamento relativo alla Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi introdotto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si ricorda che il tributo in esame è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per “locali” si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (o su tre lati) verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Le “aree scoperte” sono invece sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi. Sono invece escluse dalla Tares le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (come i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano comunque esonero o riduzione del tributo. Pubblicate inoltre le linee-guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.

Studio Antinozzi

Roma 26 febbraio 2013

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*